

Codice A19000

D.D. 27 gennaio 2015, n. 39

Modifiche ed integrazioni dell'allegato alla D.D. n. 40/A19000 del 16/12/2014. Approvazione nuovo schema di prosecuzione dall'11/03/2015 al 31/12/2015 del contratto di collaborazione coordinata e continuativa Rep. 328/013 del 01/08/2013, con l'ing. Stefano Fava al fine del completamento della gestione tecnico amministrativa necessaria alla chiusura misure regionali in campo energetico POR FESR 2007/2013 - Asse IV.

Premesso che:

con determinazione dirigenziale n. 40/A19000 del 16 dicembre 2014 è stata autorizzata la prosecuzione dall'11/03/2015 al 31/12/2015 del contratto di collaborazione coordinata e continuativa Rep. n. 328/013 del 01/08/2013 con l'ing. Stefano Fava, per dare continuità al fine della conclusione delle attività necessarie connesse nello svolgimento della gestione tecnico amministrativa delle misure regionali in campo energetico finanziate dall'Asse II "*Sostenibilità ed efficienza energetica* " del POR FESR 2007/2013, nel rispetto delle condizioni contrattuali precedentemente approvate con determinazione dirigenziale n. 128/DB2100 del 29/07/2013 per l'importo complessivo di euro 21.194,34 di cui euro 20.944,34 quale compenso lordo per la collaborazione ed euro 250,00 per eventuali rimborsi spese relativa all'attività svolta fuori sede, ed è stato approvato uno schema di contratto allegato alla medesima;

rilevata la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni al suddetto schema di contratto come riportato nel nuovo schema di contratto allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

vista pertanto la necessità di approvare il nuovo schema di contratto;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

visto d.lgs. 165/2001 e s.m.i. "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

vista la legge regionale n. 23/08 "*Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale*";

visti gli artt. 15, 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/3013 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.*";

vista la circolare della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, prot. n. 6837/SB0100 del 05.07.2013, contenente le prime indicazioni in ordine all'applicazione degli artt. 15, 23, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

vista la circolare, prot. n. 5371/SB0100 del 22 aprile 2014, D.Lgs. 33/2013 "*Amministrazione trasparente*" - messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione;

determina

1) di approvare, per la motivazione espressa in premessa, il nuovo schema di contratto allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale per la prosecuzione dall'11/03/2015 al 31/12/2015 del contratto di collaborazione coordinata e continuativa Rep. n. 328/013 del 01/08/2013 con l'ing. Stefano Fava, per dare continuità al fine della conclusione delle attività necessarie connesse nello svolgimento della gestione tecnico amministrativa delle misure

regionali in campo energetico finanziate dall'Asse II *“Sostenibilità ed efficienza energetica”* del POR FESR 2007/2013, in sostituzione dell'allegato schema alla determinazione dirigenziale n. 40/A19000 del 16 dicembre 2014;

2) di confermare tutti gli altri dati contenuti nella determinazione dirigenziale n. 40/A19000 del 16 dicembre 2014.

Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone, che la stessa venga pubblicata, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte sezione *“Amministrazione trasparente”*.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22 *“Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”*.

Il Direttore Regionale
Giuliana Fenu

Allegato

REGIONE PIEMONTE

PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL CONTRATTO REP. N. 328/013 DEL 01/08/2013 RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA NELL'AMBITO DELLA GESTIONE TECNICO AMMINISTRATIVA DELLE MISURE REGIONALI IN CAMPO MATERIA ENERETICA FINANZIATE DALL'ASSE II "SOSTENIBILITA' ED EFFICIENZA ENERGETICA" DEL POR FESR 2007/2013

PREMESSO CHE:

con determinazione dirigenziale n. 14/DB2100 del 27 febbraio 2013, è stato disposto l'affidamento dell'incarico, previa conferma della procedura di selezione svolta in conformità alle disposizioni fissate dall'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 e ai sensi della Circolare della Presidenza della Giunta Regionale 9589/5/PRE del 03/09/2007 e delle deliberazioni della Giunta regionale n. 28-1337 del 29 dicembre 2010 e n. 26-1772 del 28 marzo 2011 e determinazione dirigenziale n. 128/DB2100 del 29 luglio 2013;

in presenza di comprovate esigenze di completamento delle misure di incentivazione per interventi in materia di energia previste dall'Asse II "Sostenibilità ed efficienza energetica" del POR FESR 2007/2013 è necessario che le attività di gestione tecnico-amministrativa espletate siano espletate fino alla conclusione di dette misure in considerazione del fatto che l'interruzione delle attività avrebbe conseguenza negativa sia sotto il profilo delle misure regionali sia sotto il profilo finanziario e in conformità alle disposizioni fissate dall'art. 7, comma, del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 integrato dall'art. 1, comma 147, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità anno 2013) con determinazione dirigenziale n. 40/A191000 del 16 dicembre 2014 è stata approvata la prosecuzione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa Rep. n. 328/013 dell'1 agosto 2013

TRA

La **Regione Piemonte**, codice fiscale 8008760016 rappresentata dal Direttore Regionale nata a il e

domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Direzione Competitività del Sistema Regionale in Corso Regina Margherita n. 174 in Torino,

E

codice fiscale nato a il ,
domiciliato ai fini del presente contratto in , di
seguito chiamato collaboratore

PER QUANTO ILLUSTRATO NELLE PREMESSE,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Oggetto

1. La Regione Piemonte – Direzione Competitività del Sistema Regionale affida a , che accetta la prosecuzione dell'incarico di collaborazione coordinata e continuativa relativamente alla conclusione delle attività di gestione tecnico-amministrativa delle misure di incentivazione per interventi in materia di energia previste all'interno dell'Asse II "Sostenibilità ed efficienza energetica" del Programma Operativo Regionale, finanziato con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale per gli anni 2007/2013.

Le attività consistono nello specifico in:

- a) supporto alla gestione dei bandi attivati attraverso la partecipazione ai comitati tecnici di valutazione;
- b) supporto all'attuazione delle attività previste dal Programma POR FESR 2007-2013 anche attraverso la predisposizione di nuove misure di incentivazione;
- c) attività concernenti le istruttorie tecniche e la valutazione delle domande di agevolazione e/o contributo;
- d) attività di raccolta e sistematizzazione di dati tecnici utili al monitoraggio ed alla riprogrammazione.

ART. 2 - Descrizione della collaborazione

1. L'attività in oggetto non costituirà rapporto di lavoro dipendente, bensì rapporto di collaborazione coordinata e continuativa connessa all'attuazione

di un progetto (POR FESR 2007/2013) ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del D.Lgs 14 febbraio 2003 n. 30, con esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione.

ART. 3 - Durata

1. L'incarico di collaborazione è conferito per la durata di 9 mesi e 20 giorni a decorrere dall'11 marzo 2015 al 31 dicembre 2015.

ART. 4 - Svolgimento

1. L'attività di collaborazione sarà svolta prevalentemente presso la sede della Direzione Competitività del Sistema Regionale senza vincoli di orario con materiali ed attrezzature tecniche fornite dall'Amministrazione, secondo modalità che saranno concordate con il Responsabile della Struttura regionale competente.

2. Il collaboratore dovrà altresì svolgere fuori sede le attività oggetto del presente incarico previa autorizzazione del Responsabile della Struttura regionale competente.

ART. 5 - Verifica delle prestazioni

1. Ferma restando l'inesistenza del vincolo di subordinazione, spetta al responsabile della Struttura regionale la verifica delle prestazioni e del rispetto dei tempi concordati, la segnalazione verbale al collaboratore delle eventuali inadempienze e l'avvio del procedimento di recesso dal rapporto di collaborazione ove le modalità di esecuzione dell'incarico rendessero opportuna o necessaria la risoluzione del medesimo.

ART. 6 - Compenso

1. Il compenso lordo per la collaborazione, di cui al precedente art. 1, è di €20.944,34 su cui vengono applicati gli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali, nonché le imposte e detrazioni previste per i redditi assimilati a lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 e delle altre disposizioni vigenti ed in relazione alla situazione reddituale e familiare del collaboratore.

2. Tale compenso sarà erogato in versamenti mensili posticipati previa presentazione di idonea documentazione fiscale e previdenziale da parte del collaboratore.

3. La prima e l'ultima mensilità saranno ragguagliate in misura proporzionale su base 30 giorni mensili.

4. Al collaboratore sarà riconosciuto il rimborso spese a piè di lista per le spese di viaggio, vitto e alloggio per eventuale attività svolta fuori sede fino all'importo massimo di € 250,00 annuo, previa preventiva autorizzazione.

ART. 7- Regime previdenziale e fiscale

1. Il collaboratore dichiara di non esercitare abitualmente alcuna attività di tipo professionale o esercizio di impresa e pertanto di non possedere partita IVA. Dichiara altresì, di non essere attualmente iscritto ad alcuna Cassa Previdenziale o ad altra forma contributiva pensionistica obbligatoria.

2. A tal fine si impegna a comunicare tempestivamente alla Regione Piemonte qualsiasi modificazione che comporti variazioni al regime previdenziale e fiscale suindicato.

ART. 8 - Prodotto dell'attività e obbligo di riservatezza

1. Il collaboratore dà atto che quanto prodotto nel corso della propria attività è di proprietà della Regione Piemonte, che ne farà l'uso più opportuno a proprio insindacabile giudizio; si impegna inoltre a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico di cui trattasi.

ART. 9 - Trattamento di dati personali

1. La Regione Piemonte, nella persona del Responsabile interno del trattamento di dati personali, Dott.ssa Giuliana Fenu, a ciò autorizzata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 5 del 01/02/2010 quale titolare, nomina il collaboratore "Responsabile esterno dei trattamenti dei dati personali effettuati nell'ambito del contratto affidato". A tale proposito, in ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i. (di seguito

Codice), il collaboratore, in qualità di responsabile esterno dei trattamenti, è tenuto a:

- a) assicurare che il trattamento dei dati avvenga nel pieno rispetto del Codice e solo ed esclusivamente per le finalità e secondo le modalità operative indicate dalla Regione Piemonte;
- b) ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati personali, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del contratto;
- c) nominare gli incaricati ai sensi dell'art. 30 del Codice vigilando sui trattamenti da essi svolti;
- d) effettuare i controlli necessari per accertare che i dati personali siano trattati in modo lecito, raccolti, registrati e trattati per gli scopi determinati in base al contratto, ed utilizzati con finalità e modalità conformi a quelle per le quali sono stati raccolti;
- e) segnalare tempestivamente alla Regione Piemonte le eventuali richieste o domande presentate dagli interessati ai sensi dell'art. 7 del Codice;
- f) informare prontamente la Regione Piemonte di tutte le questioni rilevanti ai sensi del Codice.

ART. 10 - Incompatibilità

1. Il collaboratore dichiara di non avere attualmente alcun rapporto di dipendenza, di non avere incarichi professionali o di consulenza che siano incompatibili con le attività conferite dalla Regione Piemonte, che determinano situazioni di contrasto di interesse e si obbliga inoltre a non assumere, per la durata del rapporto di collaborazione in oggetto, incarichi comportanti situazioni di incompatibilità o di contrasto di interessi con la Regione Piemonte. All'uopo si impegna a comunicare gli incarichi che gli venissero conferiti da parte di privati e a rinunciare ai medesimi se risultassero, ad insindacabile giudizio della Regione Piemonte, contrastanti con il corretto adempimento degli obblighi assunti.

ART. 11 - Sicurezza sul lavoro

1. Il collaboratore è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede di esecuzione della attività inerenti al presente contratto, nel rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 81/2008, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

ART. 12 - Recesso

1. E' facoltà della Regione Piemonte recedere motivatamente dal contratto previo un preavviso di almeno 30 gg.. In tal caso la Regione corrisponderà al collaboratore quanto dovuto fino al momento del recesso, salvo indennizzo per gli eventuali danni che fossero derivati alla Regione Piemonte per il mancato rispetto degli obblighi contrattuali da parte del collaboratore.

ART. 13 – Codice di comportamento

1. Il collaboratore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscere e accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti di ruolo della Giunta della Regione Piemonte approvato con D.G.R. n. 1-602 del 24 novembre 2014.

2. La violazione degli obblighi di condotta definiti dal suddetto Codice, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, comportano la risoluzione del rapporto di collaborazione.

ART. 14 – Controversie e Foro competente

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto.

2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, per qualsiasi controversia relativa al presente contratto sarà competente il Foro di Torino.

ART. 15 – Imposte e spese contrattuali

1. Il presente contratto è soggetto a repertoriamento presso il Settore regionale competente e a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10, parte seconda, della tariffa di cui al d.p.r. 26.04.86 n. 131.

2. Il presente contratto è esente da bollo ai sensi dell'art. 25, Allegato B (Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto) del D.P.R. 26/10/1972 n. 642.

ART. 16 - Nuovi accordi

1. Qualsiasi nuovo accordo interpretativo o modificativo dei patti previsti nel presente contratto avrà valore solo se redatto per iscritto.

ART. 17 – Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente contratto le parti fanno riferimento a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di collaborazione coordinata e continuativa e dal Codice Civile.

Il presente contratto, redatto in n. 2 originali, viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

Torino,

Il Committente

REGIONE PIEMONTE

Il Collaboratore